

S.14/13  **TA.**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 153/2008 T.A.
Crom. 47
Rep. 46
Rel. Candia
Ogg. Risarc. danni

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. Ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n.153/2008 di ruolo generale,
avente ad oggetto:

R I S A R C I M E N T O D A N N I

e pendente

T R A

PALADINO Leonardo (nato ad Ogliastro Cilento il 2 gennaio 1977 - c.f. PLD LRD 77A02 G011 D), in proprio e quale legale rapp.^{te} della ditta Euro 2002 Arredamenti Paladino L., rapp.^{to} e difeso in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv.^{to} Carmine Vitagliano (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.^{to} Luigi Vitagliano elett.^{te} domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 16.

- R I C O R R E N T E -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} Anna Carbone elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81.

- R E S I S T E N T E -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 13 novembre 2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 10 aprile 2009, Leonardo Paladino nella qualità in epigrafe indicata ha convenuto in

proc. n.153/2008 r.g.

Pagina 1 di 8

Paladino Leonardo c/o Regione Campania

giudizio la Regione Campania per sentir accertare la responsabilità dell'ente circa i danni dall'istante subiti a seguito dell'esondazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori ed il canale denominato "Vallone di Ogliastro", con conseguente condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 23.387,74 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa.

Costituitasi, la Regione Campania ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo che ai sensi del d.lgs 112/98 e dell'art. 34 d.lgs 96/99 le attività gestionali del demanio idrico già di competenza dello Stato sono state prima delegate alle Regioni (attraverso gli uffici del Genio Civile) e poi trasferite alle Province.

Nel merito, poi, ha la difesa dell'ente ha allegato la natura eccezionale delle precipitazioni atmosferiche indicate dall'attore, contestando altresì la fondatezza della pretesa perché non dimostrata.

Eseguita consulenza tecnica di ufficio, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. L'attore lamenta che dalle ore 3,30 del giorno 22 ottobre 2005 e per circa quaranta minuti la Città di Agropoli venne colpita da una violenta alluvione, come riportato dai quotidiani dell'epoca.

In particolare, rappresenta che il fiume Testene, i corsi d'acqua minori ed il canale denominato "Vallone di Ogliastro" tracimarono in diversi punti, provocando l'allagamento di tutti locali garage posti al di sotto della sede stradale all'interno del Parco "Le Palme" sito in Agropoli alla via M. del Carmine n.49/ter, tra cui anche quello di proprietà del deducente.

Il ricorrente evidenzia, quindi, che l'allagamento del suo locale garage avrebbe generato svariati danni, stimati dal perito di parte in € 23.387,74 e costituiti dalla completa distruzione dei beni mobili ivi allocati, dal danneggiamento integrale della porta di ingresso del locale, dell'impianto elettrico, nonché delle pareti interne ed esterne del garage, oltre che del motore elettrico del serbatoio di riserva idrica.

A dire dell'istante le ragioni di tali danni sarebbero da ricondurre alla cattiva manutenzione del fiume Testene, dei suoi affluenti, dei valloni e
proc. n.153/2008 r.g.

Pagina 2 di 8

Paladino Leonardo c/o Regione Campania

dei canali ivi sgorganti, così ritenendo responsabile dei danni subiti la Regione Campania..

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Correttamente l'attore rivolge la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione Campania alla quale è stata imputata l'omessa manutenzione del predetto corso d'acqua naturale di natura demaniale.

Ed Invero, come da ultimo chiarito anche dalla Suprema Corte, in linea con l'orientamento consolidato del giudice adito (ben noto alla convenuta), la legittimazione passiva compete alla regione ove si consideri che ad essa, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. e, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 10, comma 1, lett. f, l. 18 maggio 1989 n. 183 (applicabile "*ratione temporis*" alla fattispecie), così come, per altro versante, sono stati affidati alla regione medesima l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti, oltre che la conservazione dei beni (cfr. Cass. Sez. un. 25928/11).

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), posto che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, nonché all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Consegue a tanto che la Regione Campania è da ritenersi legittimata passiva in relazione alla domanda in oggetto con la quale l'attore chiede il ristoro dei danni che assume essere derivati dall'esondazione del corso d'acqua naturale demaniale quale è il fiume Testene.

4. Nel merito la pretesa risulta fondata per quanto di ragione.

La circostanza concernente l'evento alluvionale e lo straripamento del fiume Testene (e di altri) verificatosi nelle prime ore del giorno 22

ottobre 2005 nel Comune di Agropoli è documentato dalla copiosa rassegna stampa allegata e nemmeno contestata dalla convenuta.

L'allagamento del locale garage di proprietà del ricorrente (cfr. titolo di acquisto per notar Matteo Fasano del 20 maggio 2004 (rep. 32.348 - racc. 14.820) risulta poi dimostrato dai contenuti della relazione di intervento eseguita dai Vigili del Fuoco in data 22 ottobre 2005 (scheda n. 25131/02), acquisita dal c.t.u., nella quale si dà conto dell'attività di prosciugamento dei locali sommersi dall'acqua che "copriva un'altezza di circa mt. 2,50".

Le evidenze fotografiche prodotte dall'attore rappresentano, infine, con sufficiente chiarezza i danni provocati al citato locale garage ed ai mobili ivi esistenti.

5. Dimostrati nei suddetti termini gli eventi (alluvione e danneggiamento) di cui l'attore si duole, va preso atto che la relazione del c.t.u. si presenta del tutto approssimativa e deficitaria nella parte in cui, dopo aver acquisito dalla Giunta Regionale della Campania il bollettino dei dati pluviometrici che danno conto di precisazioni oscillanti tra i mm.22,40 ed i 35,40, riferisce, in modo del tutto apodittico, che *"l'evento meteorologico ha avuto caratteristiche di eccezionalità tale da permettere anche alle acque dei canali di abbattere ogni barriera irreggimentante e riversarsi lungo percorsi alternativi, fino a raggiungere l'area dove è sito il Parco Le Palme"* (cfr. pag. 6 della relazione del geom. Romano Diego depositata l'11 ottobre 2010).

Tutto ciò, senza tener conto del dato pluviometrico acquisito e senza metterlo in comparazione con i dati storici al fine di stabilire il cd. tempo di ritorno delle precipitazioni registrate, aggiungendo ulteriore confusione quando afferma che *"una buona manutenzione delle sponde ed una idonea pulizia del letto del canale avrebbero potuto ... consentire alle acque di scorrere regolarmente in sede propria"*, concludendo sul punto nel senso che *"l'intensità delle piogge ha rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria"* cfr. la cit. pag. 6).

Orbene, l'interpretazione dei contenuti della relazione del c.t.u. va compiuta considerando il citato dato pluviometrico, obiettivamente non elevato, non integrante una situazione di eccezionalità nel senso proprio di una causa esimente della responsabilità.

È del tutto ragionevole ritenere che il consulente con il termine eccezionale abbia inteso riferirsi ad un evento meteorologico consistente, rilevante - che non può negarsi -, ma pur sempre non straordinario, se è vero che *"ha rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria"*.

Del resto, che le precipitazioni in oggetto non abbiano costituito un evento eccezionale è soluzione adottata in più pronunce rese dal Tribunale adito, ben note alla Regione Campania, (cfr. TRAP Napoli n.108/09; n.73/09; n.107/09; n.128/2009 e, di recente, TRAP Napoli che ha deciso, nella camera di consiglio del 16 luglio 2012, il giudizio n. 129/08) nelle quali è stato accertato che il fiume Solofrone in corrispondenza dell'area in esame può sondare regolarmente e mediamente con periodo di ritorno $T=30$ anni, ritenendosi che il fenomeno può ripetersi negli anni futuri con una certa regolarità.

L'eccezionalità dell'evento in questione va, dunque, esclusa, mentre resta accertata la cattiva manutenzione dell'alveo del fiume.

Alla luce di tali complessive evidenze non vi può, quindi, essere dubbio alcuno circa la sussistenza dell'evento dannoso (esondazione del fiume), delle conseguenze pregiudizievoli da esso prodotte, nonché del nesso eziologico tra i citati fattori.

Va ritenuta dimostrata, altresì, la responsabilità della Regione Campania in quanto, benché tenuta ad una corretta manutenzione del corso d'acqua in questione, è risultata, invece, inadempiente in relazione a tale dovere così concorrendo, sul piano causale, alla realizzazione dei danni cagionati all'attore.

6. In merito alla quantificazione del pregiudizio dedotto dall'istante va osservato che le verifiche operate dal consulente tecnico di ufficio possono essere seguite solo in parte.

Il pregiudizio complessivamente lamentato attiene alle seguenti voci.

- a) Danni per la riparazione della porta del garage, sostituzione interruttori, salvavita e lampade, ripristino intonaco e tinteggiatura sulle pareti interne ed esterne del locale garage, sostituzione del motore elettrico del serbatoio di riserva idrica.

E' del tutto ragionevole ritenere che l'allagamento del locale con acqua, che ha raggiunto i mt. 2,50 di altezza, abbia arrecato i danni in oggetto.

La stima forfetaria di € 750,00 risulta plausibile considerando il costo corrente dei lavori anche se eseguiti in economia.

b) Distruzione dei beni mobili depositati presso il locale garage allagato.

Si tratta dei beni mobili di arredo (oltre a due elettrodomestici) compiutamente decritti nelle fatture allegate in relazione ai quali la Città di Agropoli in data 12 gennaio 2010 con determina n. 7 ha stabilito un contributo per i danni subiti pari ad € 13.883,18, come da richiesta avanzata dall'istante (cfr. allegato n. 11 della relazione tecnica).

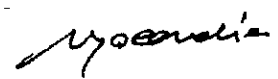
Questo dato, verificato anche da un soggetto terzo sulla scorta di una richiesta dell'attore inoltrata in data 30 ottobre 2007 e, dunque, in epoca più prossima ai fatti di cui si discute, può essere recepito nella quantificazione del danno subito per la perdita delle scorte di magazzino, con preferenza rispetto a quello di € 14.676,94 (Indicato dal c.t.p. al quale si è riferito pure il c.t.u.) della cui maggiore entità non è stata offerta alcuna spiegazione.

Va poi preso atto che il c.t.u. ha dato conto che l'attore ha ricevuto in relazione al predetto stanziamento di € 13.883,18 la somma di € 4.859,11, che va dunque detratta dal primo importo, per cui la voce di danno in questione ammonta ad € 9.029,07.

c) Danni da lucro cessante.

Tale voce costituisce il mancato guadagno riferito alla (omessa) vendita dei beni in oggetto.

Il c.t.u. ha acriticamente aderito alla stima effettuata dal tecnico di parte, il quale ha quantificato il lucro cessante considerando una percentuale di ricarica del prezzo di vendita pari al 38,91%, costituente la media dei valori degli anni 2005, 2006 e 2007 ricavata dall'analisi delle situazioni economiche patrimoniali dell'impresa individuale.



Ebbene, tale indicazione risulta priva di ogni necessario riferimento all'indice di smaltimento delle scorte, per cui non si comprende il riferimento alla media eseguita su tre anni di esercizio, che pare essere un periodo troppo lungo per la vendita di un numero non considerevole di beni (pari a sedici).

E' ragionevole ritenere che tale scorta di magazzino avrebbe potuto ricevere allocazione sul mercato nel corso dell'anno 2006, la cui percentuale di ricarico risulta essere pari al 32,89%.

A tanto consegue che il danno in esame ammonta ad € 4.566,17 (13.883,18 x 32,89).

Per tale via, dunque, il danno subito da Leonardo Palladino va determinato, nella somma complessiva di € 14.345,24.

La rivalutazione monetaria (Indici ISTAT-FOI) va calcolata dal 22 ottobre 2005 sulla somma di € 9.777,07 (al netto cioè di quella del danno da lucro cessante) e dal 1.1.2007 sull'importo di € 4.566,17 alla data della presente decisione (5 dicembre 2012) e sulla somme annualmente rivalutate vanno poi conteggiati gli interessi al tasso legale codicistici con la medesima decorrenza.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Leonardo PALADINO in proprio e nella qualità di legale responsabile della Euro 2002 Arredamenti di Paladino Leonardo nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 13 novembre 2008 e 10 aprile 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda avanzata da Leonardo PALADINO in proprio e nella qualità di legale responsabile della Euro 2002 Arredamenti di Paladino Leonardo e, per l'effetto, condanna la

Regione Campania al pagamento in favore di Leonardo PALADINO in proprio e nella qualità di legale responsabile della Euro 2002 Arredamenti di Paladino Leonardo della somma di € 14.345,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come sopra specificati;

- 2) pone a carico della Regione Campania le spese di lite, che liquida in € 2.195,26 (di cui € 195,26 per spese), oltre IVA e CPA ed alle spese già liquidate di c.t.u. al cui pagamento la Regione Campania è condannata a favore del procuratore antistatario avv.^{to} Carmine Vitagliano (le spese di c.t.u. previa consegna della relativa fattura di pagamento);

Così deciso a Napoli in data 3 dicembre 2012.

Il giudice delegato-est.
[Signature]
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente
[Signature]
(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO
AB. 1/1/13

CORTE APPELLO NAPOLI

Deposita: ... Cancelleria

oggi, 23/1/2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO
AB. 1/1/13